

n.	9815/2016	R.G.
n.		Reg. Sen
n.		Cron.
n.		Rep.



TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale civile di Venezia- in persona del Giudice dott. Giovanni Calasso nel procedimento civile iscritto al n. 9815 del ruolo generale dell'anno 2016, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998, nella causa

Promossa da:

Attore	Difensore
MUHAMMAD RIZWAN AKHTAR	PERNECHELE CHIARA
	legale.pernechele@gmail.com

NEI CONFRONTI DI

Convenuto	Difensore
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA	

FATTO

1. MUHAMMAD RIZWAN AKHTAR (nato a Sialkot (Pakistan) il 08 maggio 1982, domiciliato a Piesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 322) ha impugnato il provvedimento n. 41000/1910 del 29.04.2016, notificato il 02.09.2016 del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sezione di Padova ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato:

- in via principale: accertare e dichiarare il diritto di Akhtar Muhammad Rizwan al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs 251/2007;

in subordine, e salvo gravame: accertare, dichiarare e ritenere che sussistono in capo al ricorrente "gravi motivi di carattere umanitario", trasmettendo gli atti al Questore territorialmente competente per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del D.Lvo 286/1998 (T.U. Immigrazione);

Nel corso dell'ascolto ha dichiarato che:

-I fratelli della ex moglie e la stessa ex moglie vogliono ucciderlo, per prendere il terreno, incassare la polizza assicurativa. Ciò perché ha un figlio e in caso di morte il figlio avrebbe ereditato tutti i beni.

Ha precisato di avere provato a denunciare la ex moglie e i suoi fratelli ma che, essendoci una denuncia a suo carico, la polizia non lo ha creduto.

Ha depositato documentazione attinente il lavoro in essere

- all'udienza del 17.09.2018 il ricorso viene deciso

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.

Rilevato che:

-I) possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla **protezione sussidiaria** e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che è "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese";

-per accedere all'istituto della protezione sussidiaria sia necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un **effettivo e concreto rischio** di subire un grave danno;

-per grave danno, ai fini dell'istituto in analisi, rilevino: "*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*";

-ai fini del riconoscimento dello *status* di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria, possa attribuirsi rilevanza, quale **agente persecutore**, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

- nel concreto caso in esame, non ricorrano i presupposti per affermare la sussistenza di un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno certamente non ricorrendo alcuna delle condizioni sopra menzionate, attenendo il rischio morte, ove vero, a fatti esclusivamente di diritto interno e questioni prettamente familiari, peraltro simili e stereotipati a racconti di altri soggetti provenienti dallo stesso paese

II) -la qualifica di persona che può essere ammessa alla **protezione umanitaria** può attribuirsi a colui che, cittadino di un paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali non possa, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, essere allontanato dal territorio nazionale;

-i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;

-i motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrino

particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altre forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, *“possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*;

-nel concreto caso in esame, pur non essendo attendibile la narrazione fatta, il richiedente, attraverso la produzione documentale, ha dimostrato di essersi inserito ed integrato nel mondo del lavoro.

Invero la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.

Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è, infatti, il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non trovando il caso de quo una corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, va riconosciuto al ricorrente atteso che si è in presenza di una situazione di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo. Tanto più in considerazione della mancanza di prospettive nel paese d'origine anche in ordine alle scelte di vita quotidiana.

La peculiarità della materia comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.

La liquidazione in favore della difesa di parte ricorrente, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, viene fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, con separato e contestuale decreto

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

- 1) rigetta la domanda diretta ad ottenere il diritto alla protezione sussidiaria;
- 2) Accoglie la domanda subordinata formulata con il ricorso e riconosce a **MUHAMMAD AZWAN AKHTAR** nato a Sialkot (Pakistan) l'18 maggio 1981, domiciliato a **presso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 322**, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998 con il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- 3) compensa le spese di lite;

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, 17.09.2018

IL GOT
Dott.Giovanni Calasso